

**Avv. Francesco Stallone**Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo  
Tel 091/6256125 Tel Fax 091/6251857**Avv. Francesco Leone**Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo  
Tel 091/6256125 Tel Fax 091/6251857**Avv. Gabriele La Malfa Ribolla**Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo  
Tel 091/6256125 Tel Fax 091/6251857**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****DEL LAZIO****RICORSO**

per i sig.ri :

N°	NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	ACCURSO DAVIDE	PALERMO 20 /02/1995	CCRDVD95B20G273H
2	ALLÀ KADÌ	VARESE 7/06/1995	KDALLA95H47L682U
3	ARGENTO CLAUDIA	PALERMO 10/11/1995	RGNCLD955S50G2731
4	ASCENZO ANDREA	LECCE 04/03/1995	SCNNNDR95C04E506
5	BAFICO SILVIA	CHIAVARI 31/10/1993	BFCSLV93R71C621H
6	BALLONE ALESSANDRA	ALGHERO 23/07/1994	BLLLSN94L63A192D
7	BARANIKOV ILLYA	LUGANSK 28/01/1993	BRNLLY93A28Z138N
8	BELVISO FABIANA	BARI 29/08/95	BLVFBN95M69A662G
9	BERETTI LUDOVICA	GAVARDO 12/05/1994	BRTLVC94E52D940X
10	BISEGNA SIMONE		BSGSMN90L11H501Y
11	BOSCO ANNARITA	AUGUSTA 27/07/1994	BSCNRT94L67A494M
12	BRACCO FRANCESCO MARIA	FOLIGNO 02 /01/1996	BRCFNC963IA02D65
13	BUFFA ANGELICA	PALERMO 26/07/1988	BFFNLC88L66G273K
14	BUONO FRANCESCA	SAN SEVERO 10/01/1996	BNUFNC96B50I158R
15	CAGNOTTI GIADA	SAVIGLIANO 28/03/1995	CGNDI95C68I470D
16	CALABRESE ARIANNA VALENTINA	BARLETTA 14/02/1995	CLBRNV95B54A669A
17	CALCE ROBERTA	FORMIA 06/06/1994	CLCRR94H46D708J
18	CALPISTA CARLOTTA	BARI 04/03/1993	CLPCLT95C44A662K
19	CAMPANELLA MARIA CHIARA	PALERMO 12 /09 /1994	CMPMCH94P52G273D
20	ODIFERRO PAOLA	FONDI 24/09/1995	DPPLA95P64D662P
21	CARLÀ ANDREA	LECCE 28/07/1995	CRLNDR95L28E506Q
22	CAROPPO GIULIO ANTONIO M.	BARI 17/08/1994	PGNT94M17A662B
23	CARRETTI ANDREA	REGGIO EMILIA 28 /03 /1994	CRRNDR94C28H223I

24	CARROZZO FRANCESCO	MONFALCONE 28/07/1994	CRRFNC94L68F356N
25	CATALDO DEBORA	FOGGIA 14/11/1993	CTLDBR93S54D643X
26	CECCHINI CHIARA	LUCCA 03/03/1994	CCCCMR94C43E715U
27	CHIARINI VIRGINIA	MANTOVA 04/11/1994	CHRVGN94544E897M
28	CHIMIENTI ANNA LUCIA	MANDURIA 07/03/1994	CHMNLC94C47E882G
29	CIFINELLI ELENA	NAPOLI 25/07/1995	CFNLNE95L65F839G
30	CIMINO LOREDANA	LECCE 12 /02 /1995	CMNLDN95B52E506G
31	CIVELLO DARIO	PALERMO 21/11/1994	CVLDRA94S21G273B
32	COFFARO MARTINA	PALERMO 20 /06/1993	CFFMTN93H60G2 73F
33	COLANGELO CECILIA	ARIANO IRPINO 18/07/1995	CLNCCL95L58A399P
34	COLANGELO ELEONORA	RHO 12- 07 -1994	CLNLNR94L52H264U
35	CRAMAROSSA CHIARA	MARTINA FRANCA 03/10/1995	CRMHR95R43E986N
36	CRISTIANO GRETA	VARESE 7/11/1994	CRSGRT94S47L682I
37	CRITTI FRANCESCO	ERICE 01/01 /1994	CRTFNC94A01D423G
38	CURRò DOSSI FEDERICA	GALLARATE 06/03/1994	CRRFRC94C46D869N
39	D'ANNA IRENE	CATANIA 07/09/1993	DNNRNI93P47C351R
40	DE MAIO GABRIELE	NAPOLI 22/12/1995	DMEGRL95T22F8395
41	DE NICOLO DANIELE	VIBO VALENTIA 05/09/1995	DRTMRN95P45F537Z
42	DE RITO MARIAN	VIBO VALENTIA 05/09/1995	DRTMRN95P45F537Z
43	DE SANCTIS PAOLO	MONCALIERI 09/07/1994	DSNPLA94L09F335M
44	DE TOMMASO CESARE	BARI 04/05/1994	DTMCSR94E04A662O
45	DEL VECCHIO ALESSIA	CAMPI SALENTINA 15/09/1995	DVLVLSS95P55B506P
46	DELLA RAGIONE LUDOVICA	NAPOLI 17/5/1992	DLLLVC92E57F839R
47	DELLA VOLPE TERESA	ROMA 25 /08/1995	DLLTRS95M65H501U
48	DENTATO MARTINA	TORRE DEL GRECO08/10/1995	DNTMTN95R48L259Q
49	DI LEO IRENE	PALERMO 13/12/1993	DLIRNI93T53G273B
50	DI MEGLIO DEBORAH	OTTAVIANO 19/02/1996	DMGDRH96B59G190R
51	DI SOMMA MARCO	SCAFATI 20/02/1995	DSMMRC95B20I483W
52	DIAFERIA ANNA GIULIA	CORATO 12/09/1994	DFRNGL94P52C983F
53	DIGREGORIO VALERIA	MARTINA FRANCA 31 /07	DGRVLR94L71E986R

		/1994	
54	DIMINO VINCENZO EDOARDO	PALERMO 24/12/1994	DMNVCN94T24G273X
55	DIVIGGIANO PIERA	BRINDISI 20 /07/1994	DVGPR194L60B180Q
56	ELIA ELEONORA	LATINA 26/08/1995	LEILNR95M66E472J
57	ESPA STEFANIA	CAGLIARI 23 /03/1995	SPESFN95C69B354E
58	ESPOSITO LUDOVICA	POMPEI 13/12/1995	SPSLVC95T53G813R
59	FILIPPONE FRANCESCO	CASTEL SAN PIETRO TERME 24.08-1994	FLPFNC94M24C265E
60	FIUME CARMELO	CATANIA 24/08/1995	FMICML95M24C351O
61	FORMISANO EUGENIO	NAPOLI 31/07/1995	FRMGNE95L31F839D
62	FORNARO GIULIA	ACQUI TERME 28/11/1995	FRNGLI95S68A052M
63	FUSCO AGNESE	AGNONE 28/04/1995	FSCGNS95D68A080S
64	FUSCO IDA	BARI 01/09/1995	FSCDIA95P41A662N
65	GALLO ANGELA	ARIANO IRPINO 03/07/1995	GLLNGL95L43A399R
66	GHIRARDI CHIARA	SAN GIOVANNI BIANCO 22/03/1994	GHRCHR94C62H910H
67	GIARETTA GIOVANNI	SOAVE 29/07/1995	GRTGNN95L29I775B
68	GIGLIO ANTONIO	SIRACUSA 05/11/1993	GGLNTN93S05I754X
69	GNISANTI CLAUDIA	PALERMO 29/12 1992	GNSCLD92T69G273M
70	GRANDINETTI ANTONIO	LAMEZIA TERME 12 /03 /1994	GRNNTN94C12M208I
71	GRAVAGNA ANGELO	CALTAGIRONE 31/10/1991	GRVNGL91R31B428P
72	GRIECO GIULIA	ROMA 31/3/1995	GRCGLI95C71H501J
73	GRISCI VERONICA	TIVOLI 03/03/1993	GRSVNC93C43L182V
74	GUGLIOTTA LISA	PETRALIA SOTTANA 03/09/95	GGLLSI95P43G511M
75	GUIDONI ELEONORA	RIVOLI 28/02/1995	GDNLNR95B68H355N
76	ISERNIA MARIA CARMELA	AVELLINO 26/10/1995	SRNMCR95R66A509Q
77	LA SALA ELEONORA	CORLEONE 01/08/1995	LSSLNR95M41D009R
78	LANGELLA MARGHERITA	MONFALCONE 01 /06/1994	LNGMGH94H41F356O
79	LEONE FLORIANA	SIRACUSA 21 /05/1994	LNEFRN94E61I754B
80	LIEPA LINDA	JELGAVA 13/10/1995	LPILND95R53Z145E
81	LIGORI COSIMO	TRICARICO 06/06/1994	LGRCSM94H06L418L
82	LO GIUDICE GIORGIO	CATANIA 03/10 1993	LGDGRG93R03C351M
83	LO GRECO MARIA CHIARA	PALERMO 8/07/1995	LGRMCH95L48G273Q
84	LOFINO STEFANO	FASANO 29/12/1995	LFNSFN95T29D508P
85	LOGOLUSO FEDERICA	MILANO 12/11/1992	LGLFRC92S52F205T

<b>86</b>	LOMBARDINO ALESSIA	PALERMO 30/04/1994	LMBLSS94D706273S
<b>87</b>	LOMELLO MANUEL	NAPOLI 29/05/1995	LMLMNL95E29F839N
<b>88</b>	LUCIGNANO GABRIELLA	ENNA 17/09/1994	LCGGRL94P57C342K
<b>89</b>	LUPOLI GIUSEPPINA	NAPOLI 11/08 /1988	LPLGPP88M51F839P
<b>90</b>	MACRì DOMENICO	REGGIO CALABRIA 19/11/1994	MCRDNC94S19H224F
<b>91</b>	MAGGIORELLI GIULIO	SAN MINIATO 22/02/1994	MGGLI94B22I046N
<b>92</b>	MALAFRONT ALESSANDRA	TORRE DEL GRECO 17/10/1994	MLFLSN94R57L259T
<b>93</b>	MANGIONE CONSIGLIA	NAPOLI 25/07 /1989	MNGCSG89L65F839J
<b>94</b>	MANGIONE MARCO	PALERMO 19/09/1985	MNGMRL95P19G273O
<b>95</b>	MANTINEO ELVIRA MARIA	CATANIA 17/04/1994	MNTLRM94D57C351O
<b>96</b>	MANZALINI MARTINA	BUSTO ARSIZIO 20/09/1994	MNZMTN94P60B300H
<b>97</b>	MARRAZZO BIAGIO	PAGANI 10/03/1995	MRRBGI95C10G230L
<b>98</b>	MARRONE PIERA	MAZARA DEL VALLO 01/05/1994	MRRPRI94E41F061U
<b>99</b>	MARTORANA CARLA	PALERMO 02/02/1996	MRTCRL96B4273B
<b>100</b>	MARZI CLAUDIA	BORGOMANERO04/11/1987	MRZCLD87544B019M
<b>101</b>	MASCELLINO SARA	PALERMO 28/03/ 1996	MSCSRA96C68G273T
<b>102</b>	MAZZAUFO ENRICO	FORLì 09/07/1995	MZZNRC95L09D704N
<b>103</b>	MAZZOTTA DAVIDE	LECCE 12/07/1995	MZZDVD95L12E506U
<b>104</b>	MELE ANTONIETTA	TARANTO 5/9/1995	MLENNT95P45L049R
<b>105</b>	MENNELLA FEDERICA	ACERRA 15/06/1995	MNNFRC95H55A024
<b>106</b>	MESSINA MARCO	SEGRATE 02/02/1995	MSSMRC95B02I577Q
<b>107</b>	MILO SARAH	PALERMO 02/07/1994	MLISRH94L42G273O
<b>108</b>	MINDICINI NOEMI	NAPOLI 17/08/1995	MNDNMO95M57F839P
<b>109</b>	MIRANDOLA VERONICA	BENTIVOGLIO25/3/1994	MRNVNC94C65A785D
<b>110</b>	MIRONE ANTONIO	CATANIA 17/07/1993	MRNNTN93L17C3517
<b>111</b>	MOCCI STEFANIA	BOSA 08/03/1995	MCCSFN95C48B068U
<b>112</b>	MONDONINI MACARIOVERONICA	TORINO 19/09/1992	MNDVNC92P59L219P
<b>113</b>	MONTALTO GIULIA	PALERMO 04/05/1994	MNTGLI94E44G273F
<b>114</b>	MORGIGNO FEDERICA	BARLETTA 16/10/1994	MRGFRC94RR56A669E
<b>115</b>	MORREALE MARTA	TERMINI IMERESE 24/02/1990	MRRMRT90B64L112F
<b>116</b>	MOSSA ANDREA	CAGLIARI 14/07/1994	MSSNDR94L14B354Q
<b>117</b>	MULè CATERINA	PALERMO 28/03/ 1995	MLUCRN95C68G273T
<b>118</b>	MUREDDU DAVIDE	GENOVA 05/09/1995	MRDDVD95P05D969V

<i>119</i>	NARDELLI CHRISTIAN	NAPOLI 18/08/1994	NRDCRS94M18F839B
<i>120</i>	NATOLA CLAUDIA	CATANIA 09/11/1994	NTLCLD94S49C351Y
<i>121</i>	NICOSIA MARIA WALLY	BOLOGNA 25/08/1993	NCSMWL93M65A944S
<i>122</i>	NIEDDU FRANCESCA	SASSARI 25/06/1992	NDDFNC92H65I452N
<i>123</i>	NOTO ELEONORA	PALERMO 09/06/1991	NTOLNR91H49G273F
<i>124</i>	OLARU RALUCA	TARGU-MEAMT 31/10/1993	LRONCS93R7Z129Z
<i>125</i>	PALAZZOLO CRISTINA	PALERMO 08/02/1992	OLZCST94B48G273N
<i>126</i>	PAPA SANTI	CATANIA 24/05/1989	PPASNT89E24C351I
<i>127</i>	PAPALEXIS GIULIA	CAGLIARI 28 /02 /95	PPLGLI95B68B354J
<i>128</i>	PARTIPILO FRANCESCO	POTENZA 05/10/1995	PRTFNC95R05G942O
<i>129</i>	PEPE GIUSIMAURA	TERMINI IMERESE 20/01/1994	PPEGMR94A60L112O
<i>130</i>	PERRONE FABIOLA	COSENZA 26/02 /1995	PRRFBL95B66D086O
<i>131</i>	PETALI ERIKA	COSENZA 15/03/1994	PTLRKEW94C55D086U
<i>132</i>	PIRAS ALESSANDRO	CAGLIARI 24 /06/1994	PRSLSN94H24B354N
<i>133</i>	PIRODDU JESSICAS	SASSARI 24/11/1990	PRDJSC90S64I452V
<i>134</i>	PISCIOTTA FEDERICA	PALERMO 17/10/1991	PSCFRC91R57G273O
<i>135</i>	PONI GIUSEPPINA	PALERMO 19/05/1994	PNO GPP94E59G273G
<i>136</i>	PORCU CARLOTTA	CAGLIARI 03/03/1995	PRCCLT95C43B354K
<i>137</i>	PREZIOSO ANGELA	BARLETTA 08/01/1995	PRZNGL95A48A669S
<i>138</i>	PRINCES MATTIA	MONFALCONE 09/09/1993	PRNMTT93P09F356J
<i>139</i>	PUCCio NADIA	PALERMO 10/06/1994	PCCNDA94H50G273Z
<i>140</i>	QUARANTA ARIANNA	BARI 02/06/1994	QRNRNN94H42A662O
<i>141</i>	RADAELLI ENRICO	SANREMO 01/03/1995	RDLNRC95C01I138V
<i>142</i>	RAGIONE ANDREA	SAN PIETRO VERNOTICO 14/11/1984	RGNNDR84514I119Q
<i>143</i>	RE STEFANIA	CANTù 04/04/1993	REXSFN93D44B639J
<i>144</i>	REGINI NAOMI	FOGGIA 19/03/1995	RGNMA95C59D643V
<i>145</i>	RICCA MARIA FEDERICA	CATANIA 17/11/1993	RCCMFD93S57C351L
<i>146</i>	ROCCHETTI GIORGIA	JESI 18 /11/1995	RCCGRG95S58E388F
<i>147</i>	ROMEI CATRINA	FIRENZE 13/12/1994	RMOCRN94T53D612Z
<i>148</i>	ROSINI GIULIA	ANCONA 3/07/1994	RSNGLI94L43A271M
<i>149</i>	RUSSO DANIELE	TORINO 09/09/1993	RSSDNL93P09L219C
<i>150</i>	RUSSO LUDOVICA	NAPOLI 02/05/1995	RSSLVC95E42F839X
<i>151</i>	RUTA RICCARDO	PALERMO 17/06/1994	RTURCR94H12G273L
<i>152</i>	SACCà AURELIO	PALERMO 23/11/1994	SCCRLA94S23G273H

153	SALUSTRO EMANUELA	CAGLIARI 03/12/1994	SLSMNL94T43B354U
154	SANCINI GIADA	BOLOGNA 10/11/1995	SNCGDI95S50A944Z
155	SANFILIPPO ALESSANDRO	AUGUSTA 02/07/1995	SNFLSN95L02A494G
156	SAVANELLI ANTONIETTA	NAPOLI 02/04/1994	SVNNBNT94D42F839M
157	SCALERA CLAUDIA	ALTAMURA 21-03-1992	SCLCLD92C61A225D
158	SCALETTA ETTORE	PALERMO 02/03/1991	SCLTTR91C02G273V
159	SCARDACI ANDREA	CATANIA 16/07/1994	SCRNDR94L16C351O
160	SCHIRÒ GASPARE	PALAZZO ADRIANO 07/11/1993	SCHGPR93S0G263E
161	SELVAGGIO MANFREDI	PALERMO 12/06/1996	SLVMFR96H12G273U
162	SENZAROBBA CARLOTTA	PALERMO 22/05/1995	SNZCLT95E62G273O
163	SOLIDORO SARA	MONFALCONE 15/04/1994	SLDSRA94D55F356I
164	SPANU VALERIA	PALERMO 22/07/1992	SPNVLR92L62G273W
165	SPINELLO ALICE	GELA 20/07/1995	SPNLCA95L60D960B
166	STOCCO ELEONORA	CAMPOSAMPIERO 3/02/1993	STCLNR93B43B563Q
167	STOCCO LUCIA	RIETI 21/08/1993	STCLCU93M61H282P
168	STRANO EDMONDO	CATANIA 08/04/1995	STRDND95D08C351B
169	STRANO ISABELLA	CATANIA 22/07/1994	STRSLL94L62C351W
170	TANINI GIULIA	ROMA 05/06/1994	TNNGLI94H45H501O
171	TARIO MARTA	SAN PIETRO VERNOTICO 11/11/1993	TRAMRT93S511119M
172	TATRIELE NAOMI	ABANO TERME 03/03/1995	TTRNMA95C43A001L
173	TERMINI NORMA MARIA	CALTANISSETTA 01/09/1995	TRMNMM95P41B429C
174	TERRANOVA ROBERTA	PALERMO 06/12/1994	TRRRRT94T46G273K
175	TRAPANI MARCO	PALERMO 25 /01 /1995	TRPMRC95A25G273T
176	TROVÒ LUCA	COMO 16/10/1993	TRVLUC93R16C933C
177	TUSA ANDREA GIOVINDA	PALERMO 15/10/1985	TSUNRG85R15G273Q
178	VECCHIA MARCO	TRIESTE 12/07/1995	VCCMRC95L12L424C
179	VECCHIO SILVIA	BARGA 14/10/1995	VCCSLV95R54A657P
180	VENTURELLI BARBARA	REGGIO EMILIA 05/11/1992	VNTBBR92545H223Y
181	VERDE LUCA VITO	SAN PAOLO (BRASILE) 17/06/1993	VRDLVT93H17Z602W
182	VIOLA FEDERICA	APRILIA 01/10/1994	VLIFRC94R41A341Z
183	VITALE ORIANA	CATANIA 27/03/1994	VTLRNO94C67C351V

184	WINCHLER COSTANZA	BAGNO RIPOLI 19/04/1994	WNCCTN94D59A564Z
185	ZANON MARCO	TREVISO 27 01/1994	ZNNMRC94A27L407E
186	ZERBATO ALIA	CASERTA 28/05/1996	ZRBLAI96E68B963A
187	ZETTIN ADELAIDE	TRIESTE 16/02/1995	ZTTDL95B56L424N
188	ORLANDO ALESSANDRO GIANLUCA	CATANIA 22/07/1994	RLNLSN9422C351V
189	VIOLA BIAGIO	CATANIA 24/03/1994	VLIBGI94C24C351P

rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it) Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it) e Gabriele La Malfa Ribolla (c.f. LMLGRL86M23G273S; fax n. 0916251857; pec: avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it) giusta atti di procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

#### CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere;
- l'**Università degli studi di Bari**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Bologna**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Cagliari**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi del Molise**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli studi di Catanzaro – Magna Grecia**, in persona del Rettore *pro tempore*
- l'**Università degli studi di Chieti**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Ferrara**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Foggia**, in persona del Rettore *pro tempore*
- l'**Università degli studi di Genova**, in persona del Rettore *pro tempore*
- l'**Università degli studi dell'Aquila**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- la **Seconda Università degli Studi di Napoli**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli studi del Piemonte Orientale** , in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Padova**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Palermo**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Pavia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Perugia**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Pisa**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Roma La Sapienza**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Roma Cattolica**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Salerno**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Sassari**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Siena**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Torino**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- l'**Università degli studi di Trieste**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi dell'Insubria**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- l'**Università degli studi di Verona**, in persona del Rettore *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

#### **E NEI CONFRONTI**

- della signora **Claudia Scardina**, nata a Palermo il 13 luglio 1995, (c.f. SCRCLD95L53G273U) e residente a Bagheria (PA) in via Benedetto Marcello, 8;

#### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

- del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 dettante “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-2015*”;
- del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76, dettante “*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015*”;
- del Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218, dettante “*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria*”;

*a.a.2014/2015”;*

- del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico della facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” - A.A. 2014/2015 pubblicato il 10 gennaio 2014;

-degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22 aprile 2014;

-della graduatoria pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui non risultano utilmente classificati i ricorrenti;

-dei verbali delle Commissione di concorso e delle Sottocommissioni d'aula;

-della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

-ove esistenti, dei verbali di correzione della prova prodotti dal CINECA;

-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

#### **PER L'ACCERTAMENTO**

-del diritto dei ricorrenti di essere ammessi ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e protesi dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

#### **PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA**

-ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa;

-nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

### FATTO

In data 8 aprile 2014 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno sostenuto il test d'ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2014, collocandosi in posizione non utile per l'ammissione.

I ricorrenti hanno svolto il test negli atenei e riportato i punteggi rispettivamente indicati nella seguente tabella:

<i>N°</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Facoltà</i>	<i>Punteggio</i>
1	ACCURSO DAVIDE	PALERMO	33.30
2	ALLÀ KADI	VARESE INSUBRIA	27.10
3	ARGENTO CLAUDIA	PALERMO	21.80
4	ASCENZO ANDREA	CHIETI	17.90
5	BAFICO SILVIA	GENOVA	26.20
6	BALLONE ALESSANDRA	SASSARI	15.30
7	BARANIKOV ILLYA	MODENA E REGGIO EMILIA	25.30
8	BELVISO FABIANA	PISA	21.00
9	BERETTI LUDOVICA	BOLOGNA (SEDE RIMINI)	27.50
10	BISEGNA SIMONE	ROMA CATTOLICA	57
11	BOSCO ANNARITA	CATANIA	14.10

12	BRACCO FRANCESCO MARIA	FIRENZE	12.50
13	BUFFA ANGELICA	CATANZARO	20.00
14	BUONO FRANCESCA	CHIETI	25.10
15	CAGNOTTI GIADA	TORINO	23.20
16	CALABRESE ARIANNA VALENTINA	BARI	20.30
17	CALCE ROBERTA	NAPOLI FEDERICO II	20.00
18	CALPISTA CARLOTTA	BARI	16.00
19	CAMPANELLA MARIA CHIARA	PALERMO	18.20
20	CAPODIFERRO PAOLA	ROMA LA SAPIENZA	22.20
21	CARLÀ ANDREA	MODENA	19.50
22	CAROPPO GIULIO ANTONIO	BARI	13.30
23	CARRETTI ANDREA	MODENA	25.30
24	CARROZZO FRANCESCO	TRIESTE	29.30
25	CATALDO DEBORA	ROMA LA SAPIENZA	28.00
26	CECCHINI CHIARA	PISA	25.40
27	CHIARINI VIRGINIA	MODENA E REGGIO	22.10

		EMILIA	
28	CHIMENTI ANNA LUCIA	BARI	4.10
29	CIFINELLI ELENA	NAPOLI FEDERICOII	29.30
30	CIMINO LOREDANA	MODENA	20.50
31	CIVELLO DARIO	PALERMO	17.60
32	COFFARO MARTINA	PAVIA	22.40
33	COLANGELO CECILIA	PERUGIA	30.20
34	COLANGELO ELEONORA	CHIETI	14.00
35	CRAMAROSSA CHIARA	PERUGIA	30.30
36	CRISTIANO GRETA	VARESE INSUBRIA	25.40
37	CRITTI FRANCESCO	L'AQUILA	29.00
38	CURRÒ DOSSI FEDERICA	VARESE INSUBRIA	30.30
39	D'ANNA IRENE	CATANIA	20.00
40	DE MAIO GABRIELE	NAPOLI FEDERICO II	30.40
41	DE NICOLO DANIELE	SIENA	25.50
42	DE RITO MARIAN	CATANZARO	17.50
43	DE SANCTIS PAOLO	TORINO	18.30
44	de TOMMASO CESARE	BARI	31.50
45	DEL VECCHIO ALESSIA	CHIETI	17.20

46	DELLA RAGIONE LUDOVICA	NAPOLI FEDERICO II	20.00
47	DELLA VOLPE TERESA	ROMA LA SAPIENZA	21.00
48	DENTATO MARTINA	NAPOLI SUN	16.00
49	DI LEO IRENE	PALERMO	20.00
50	DI MEGLIO DEBORAH	NAPOLI SUN	20.30
51	DI SOMMA MARCO	NAPOLI FEDERICO II	21.00
52	DIAFERIA ANNA GIULIA	BARI	20.20
53	DIGREGORIO VALERIA	PISA	23.00
54	DIMINO VINCENZO EDOARDO	PALERMO	20.00
55	DIVIGGIANO PIERA	CAMPOBASSO	17.10
56	ELIA ELEONORA	ROMA LA SAPIENZA	31.20
57	ESPA STEFANIA	CAGLAIRI	02.30
58	ESPOSITO LUDOVICA	FERRARA	22.30
59	FILIPPONE FRANCESCO	BOLOGNA	27.00
60	FIUME CARMELO	CATANIA	14.00
61	FORMISANO EUGENIO	NAPOLI FEDERICOII	20.00
62	FORNARO GIULIA	TORINO	27.00

63	FUSCO AGNESE	CHIETI	21.50
64	FUSCO IDA	NAPOLI SUN	21.30
65	GALLO ANGELA	SALERNO	19.50
66	GHIRARDI CHIARA	MILANO STATALE	23.20
67	GIARETTA GIOVANNI	VERONA	30.50
68	GIGLIO ANTONIO	PAVIA	20.20
69	GNISANTI CLAUDIA	PALERMO	12.20
70	GRANDINETTI ANTONIO	CATANZARO	15.10
71	GRAVAGNA ANGELO	CATANIA	23.00
72	GRIECO GIULIA	ROMA TOR VERGATA	17.00
73	GRISCI VERONICA	L'AQUILA	18.00
74	GUGLIOTTA LISA	PALERMO	20.00
75	GUIDONI ELEONORA	TORINO	12.50
76	ISERNIA MARIA CARMELA	NAPOLI SUN	30.20
77	LA SALA ELEONORA	PALERMO	26.30
78	LANGELLA MARGHERITA	TRIESTE	23.20
79	LEONE FLORIANA	CATANIA	19.10
80	LIEPA LINDA	VARESE INSUBRIA	26.10
81	LIGORI COSIMO	ROMA LA SAPIENZA	06.30
82	LO GIUDICE GIORGIO	CATANIA	29.15

83	LO GRECO MARIA CHIARA	CATANIA	25.10
84	LOFINO STEFANO	BARI	27.10
85	LOGOLUSO FEDERICA	FOGGIA	26.30
86	LOMBARDINO ALESSIA	PALERMO	28.10
87	LOMELLO MANUEL	NAPOLI FEDERICOII	1.80
88	LUCIGNANO GABRIELLA	CATANIA	31.20
89	LUPOLI GIUSEPPINA	NAPOLI FEDERICO II	10.00
90	MACRÌ DOMENICO	CATANZARO	32.20
91	MAGGIORELLI GIULIO	SIENA	17.30
92	MALAFRONTA ALESSANDRA	NAPOLI FEDERICO II	31.10
93	MANGIONE CONSIGLIA	NAPOLI SUN	24.10
94	MANGIONE MARCO	PALERMO	20.00
95	MANTINEO ELVIRA MARIA	CATANIA	09.40
96	MANZALINI MARTINA	MILANO STATALE	30.10
97	MARRAZZO BIAGIO	NAPOLI FEDERICO II	29.00
98	MARRONE PIERA	ROMA TOR	23.20

		VERGATA	
99	MARTORANA CARLA	PALERMO	19.00
100	MARZI CLAUDIA	NOVARA A. AVOGRADO	21.20
101	MASCELLINO SARA	PALERMO	17.10
102	MAZZAUFO ENRICO	BOLOGNA	20.20
103	MAZZOTTA DAVIDE	ROMA LA SAPIENZA	33.10
104	MELE ANTONIETTA	FERRARA	23.10
105	MENNELLA FEDERICA	ROMA LA SAPIENZA	08.30
106	MESSINA MARCO	PAVIA	20.00
107	MILO SARAH	PALERMO	24.20
108	MINDICINI NOEMI	MESSINA	20.00
109	MIRANDOLA VERONICA	FERRARA	31.20
110	MIRONE ANTONIO	CATANIA	09.40
111	MOCCI STEFANIA	SASSARI	27.50
112	MONDONINI MACARIO VERONICA	PAVIA	34.30
113	MONTALTO GIULIA	ROMA TOR VERGATA	21.20
114	MORGIGNO FEDERICA	FOGGIA	17.30
115	MORREALE MARTA	PALERMO	19.00

116	MOSSA ANDREA	CAGLIARI	13.50
117	MULè CATERINA	PALERMO	22.00
118	MUREDDU DAVIDE	GENOVA	06.20
119	NARDELLI CHRISTIAN	NAPOLI SUN	23.80
120	NATOLA CLAUDIA	CATANIA	12.00
121	NICOSIA MARIA WALLY	BOLOGNA	25.40
122	NIEDDU FRANCESCA	PAVIA	09.10
123	NOTO ELEONORA	PALERMO	18.10
124	OLARU RALUCA	BARI	14.00
125	PALAZZOLO CRISTINA	PALERMO	30.10
126	PAPA SANTI	CATANIA	20.00
127	PAPALEXIS GIULIA	CAGLIARI	26.20
128	PARTIPILO FRANCESCO	SIENA	21.20
129	PEPE GIUSIMAURA	PALERMO	26.10
130	PERRONE FABIOLA	SIENA	16.10
131	PETALI ERIKA	TORINO	19.40
132	PIRAS ALESSANDRO	CAGLIARI	31.20
133	PIRODDU JESSICAS	SASSARI	19.30
134	PISCIOTTA FEDERICA	CATANZARO	12.00
135	PONI GIUSEPPINA	PALERMO	08.10
136	PORCU CARLOTTA	CAGLIARI	27.40
137	PREZIOSO ANGELA	FOGGIA	21.30

138	PRINCES MATTIA	TRIESTE	30.10
139	PUCCIO NADIA	MESSINA	20.00
140	QUARANTA ARIANNA	BARI	19.30
141	RADAELLI ENRICO	PAVIA	5.00
142	RAGIONE ANDREA	CAMPOBASSO	20.00
143	RE STEFANIA	MILANO STATALE	18.00
144	REGINI NAOMI	BARI	26.00
145	RICCA MARIA FEDERICA	CATANIA	19.50
146	ROCCHETTI GIORGIA	MILANO STATALE	25.50
147	ROMEI CATRINA	FIRENZE	25.50
148	ROSINI GIULIA	CHIETI	29.30
149	RUSSO DANIELE	TORINO	25.50
150	RUSSO LUDOVICA	NAPOLI FEDERICO II	22.50
151	RUTA RICCARDO	PALERMO	24.90
152	SACCÀ AURELIO	PALERMO	33.10
153	SALUSTRO EMANUELA	CAGLIARI	31.10
154	SANCINI GIADA	BOLOGNA	16.80
155	SANFILIPPO ALESSANDRO	CATANIA	16.20
156	SAVANELLI ANTONIETTA	NAPOLI FEDERICO II	22.30
157	SCALERA CLAUDIA	PAVIA	19.50

158	SCALETTA ETTORE	PALERMO	30.10
159	SCARDACI ANDREA	CATANIA	23.20
160	SCHIRÒ GASPARE	ROMA LA SAPIENZA	17.20
161	SELVAGGIO MANFREDI	PALERMO	31.00
162	SENZAROBBA CARLOTTA	PALERMO	32.30
163	SOLIDORO SARA	TRIESTE	25.10
164	SPANU VALERIA	CATANZARO	20.20
165	SPINELLO ALICE	CATANIA	22.30
166	STOCCO ELEONORA	PADOVA	29.40
167	STOCCO LUCIA	PERUGIA	22.40
168	STRANO EDMONDO	CATANIA	20.00
169	STRANO ISABELLA	CATANIA	30.10
170	TANINI GIULIA	ROMA TOR VERGATA	29.30
171	TARIO MARTA	BARI	16.00
172	TATRIELE NAOMI	PADOVA	14.50
173	TERMINI NORMA MARIA	PALERMO	21.50
174	TERRANOVA ROBERTA	PALERMO	29.10
175	TRAPANI MARCO	PALERMO	22.10
176	TROVÒ LUCA	VARESE INSUBRIA	19.00

177	TUSA ANDREA GIOVINDA	ROMA LA SAPIENZA	26.10
178	VECCHIA MARCO	TRIESTE	28.20
179	VECCHIO SILVIA	PISA	32.10
180	VENTURELLI BARBARA	MODENA E REGGIO EMILIA	21.20
181	VERDE LUCA VITO	BOLOGNA	00.50
182	VIOLA FEDERICA	L'AQUILA	19.00
183	VITALE ORIANA	CATANIA	06.00
184	WINCHLER COSTANZA	FIRENZE	20.00
185	ZANON MARCO	PADOVA	20.00
186	ZERBATO ALIA	NAPOLI FEDERICO II	20.00
187	ZETTIN ADELAIDE	TRIESTE	13.20
188	ORLANDO ALESSANDRO GIANLUCA	CATANIA	20.40
189	VIOLA BIAGIO	CATANIA	20.00

Gli atti della procedura, per effetto dei vizi di seguito esaminati, comprimono tuttavia illegittimamente il diritto allo studio dei ricorrenti; ne consegue il diritto all'annullamento della prova e, per quanto si dirà, il diritto alla loro ammissione in sovrannumero.

Donde il seguente ricorso che si affida ai seguenti motivi in

## DIRITTO

### **I. ILLEGITTIMITÀ DELLA FISSAZIONE DEL TEST NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'art. 4, L. 269/94. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

L'art. 9 dell'impugnato d.m. 5 febbraio 2014 n. 85 ha calendarizzato la prova di ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e protesi dentaria in data 8 aprile 2014.

L'art. 4, L. 269/94 dispone che l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato *“è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*.

La disposizione fonda perciò le prove di accesso sui programmi di scuola secondaria superiore, nel senso che il completamento del loro studio, segnatamente per quanto concerne la biologia, la chimica, la fisica e matematica, è presupposto indefettibile per il superamento del test. La conclusione vale anche per il ragionamento logico e la cultura generale, gli altri settori del test – poiché la scuola superiore prepara anche per materie, quali storia e filosofia, che determinano il livello di preparazione dei ragazzi anche in tali settori.

Ora, il test d'accesso ha certamente una sua specificità che mira ad accertare competenze dotate di autonomia per ogni singolo corso di laurea. Tuttavia, l'inciso legislativo “sulla base dei programmi della

scuola secondaria superiore” sarebbe privato di alcun senso logico ove i quesiti non fossero attinenti i programmi della scuola secondaria nel loro complesso.

È ovvio, perciò, che il completamento nei tempi istituzionalmente previsti della scuola secondaria superiore e del suo programma di studi costituisce condizione normativa imprescindibile per lo svolgimento del test: ragionandosi a contrario dovrebbe invece pretendersi la maturazione della conoscenza e dello studio del programma in questione prima del tempo istituzionalmente previsto.

Orbene, per l’anno accademico 2014-2014, il Ministero – diversamente dal passato – ha stabilito di calendarizzare la prova non già nel mese di settembre 2014, ossia a naturale conclusione del ciclo della scuola secondaria superiore, bensì ad aprile 2014.

Tale scelta ha comportato che gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore, legittimamente intenzionati ad accedere alla facoltà di medicina per l’anno accademico in questione, abbiano dovuto svolgere un test predisposto sulla base dell’intero programma di scuola secondaria superiore ma in assenza del completamento “istituzionale” del medesimo programma.

Ciò comprime in maniera evidente ed ingiustificata il loro diritto allo studio. Se la selezione dei meritevoli dell’accesso alla facoltà a numero chiuso s’intende basata sui programmi della scuola superiore, non è ordinariamente esigibile dagli studenti una preparazione corrispondente al livello di completamento del ciclo tre mesi prima della fine della scuola.

Sul punto, anche ad ammettere che lo scopo del test di ammissione non è quello di favorire soggetti già esperti nella materia di riferimento in virtù di studi precedenti, va evidenziato che tale programmazione temporale concreta un'ingiustizia manifesta, determinando in particolare un'inammissibile disparità di trattamento fra soggetti che hanno avuto la possibilità di ultimare la scuola superiore e soggetti che detta possibilità non hanno.

Donde un primo profilo di illegittimità degli atti impugnati.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A, DELLA L. 264/1999. MANCATA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

La legge 264/1999 prevede quali criteri per determinare il numero chiuso l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Recitano i d.m. 218 e 220 2014 (che hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria) in premessa:

*“VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;*

*TENUTO CONTO che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;*

*CONSIDERATA* tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;”.

Leggendo il dato normativo, ci si avvede che la valutazione del fabbisogno di professionalità effettuata dal Ministero dell'università è gravemente carente. Rileva infatti una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 6-ter del d.lgs. 502/1992, inerente la determinazione del fabbisogno di professionalità da parte del Ministero della Salute.

Detto art. 6-ter dispone: “Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante

*personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.*

*2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa. 3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti”.*

Il fabbisogno di professionalità si calcola dunque nel rispetto di alcuni passaggi legalmente vincolanti, rispettosi:

-della necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea;

-della necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell'adozione del decreto;

-della necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati prima

dell'adozione del decreto;

-della predeterminazione del potere di legge del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell'attività di acquisizione dei dati.

Nessuno di questi quattro passaggi legalmente vincolanti è stato rispettato, neanche l'acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari ad acta.

Sul punto così si è recentemente espresso questo ecc.mo Tribunale: “*il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, 18 marzo 2013, n. 2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell'offerta potenziale del sistema universitario (TAR Napoli, sez. IV, 20 marzo 2012 n. 1326).*

*In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce invero all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia, fissando peraltro gli elementi di cui l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo)” (Tar Lazio, sent. 5457/2014).*

Ebbene, può ricavarsi da tali principi che, nel rispetto della pur lata discrezionalità di cui dispone il Ministero della Salute nella

valutazione del criterio del fabbisogno di professionalità, la relativa considerazione, presupposta dalla fissazione del numero programmato:

a) essere acclarata;

b) deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche predeterminate dalle legge, giacché altrimenti la discrezionalità in questione si risolverebbe in puro arbitrio.

Consta perciò che il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali – procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Le descritte violazioni di legge determinano “a valle” del procedimento e in capo al Ministero dell'università un evidente vizio dell'istruttoria propedeutica all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

**III. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEI D.M. 218 E 220/2014.**

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art. 34 Cost.* al diritto allo studio dei ricorrenti, deve passare attraverso un *test* scientificamente attendibile.

Ove il questionario delle risposte sia viceversa caratterizzato da errori,

ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Le domande errate e/o fuorvianti sono le seguenti.

*-“n. 26 La definizione del XX secolo come “secolo breve” è di:*

*A) Eric J. Hobsbawn*

*B) Ernesto Galli della Loggia*

*C) Giovanni Sabbatucci*

*D) Max Weber*

*E) Michel Foucault”*

In questo caso c'è un evidente errore materiale e la risposta esatta, infatti, è la A) così come affermato dal Ministero, solo che il cognome è scritto in maniera scorretta (c'è una n finale al posto della m). Tale errore ben avere indotto il candidato a non rispondere. In ogni caso, i candidati – valutati su domande di difficoltà elevatissima e improba anche per esperti delle materie - hanno ovviamente diritto ad una formulazione corretta e attendibile;

*“27. Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto?*

*A) Mario Capecchi – chimica*

*B) Enrico Fermi – fisica nucleare*

*C) Riccardo Giacconi – astronomia*

*D) Rita Levi-Montalcini – neurologia*

*E) Camillo Golgi – istologia”*

In realtà, Mario Capecchi può considerarsi un chimico. Quindi

nessuna risposta è corretta.

*“n. 29 In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna?”*

*A) Riga 3*

*B) Riga 1*

*C) Riga 2*

*D) Riga 4*

*E) Riga 5”*

La risposta C è quella più vicina alla correttezza ma nessuna riga è scientificamente corretta: la domanda è formulata male perché l'ormone ADH è rilasciato dall'ipofisi in circolo (ossia secreto) ma è prodotto dall'ipotalamo che fa parte del cervello;

*“n.31 Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?”*

*A) Metafase*

*B) Interfase*

*C) Profase*

*D) Anafase*

*E) Telofase”*

Secondo la disciplina in materia il disassemblamento si ha nell'anafase (lett. D), ma se i farmaci non permettono il disassemblamento il blocco si ha nella fase precedente cioè in metafase (lett. A).

Quindi si potrebbe, ragionevolmente, essere stati indotti in errore dalla complessa e capziosa formulazione della domanda;

*“n. 32 Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce?”*

- 1. NADH*
- 2. FADH<sub>2</sub>*
- 3. NADP<sup>+</sup>*

- A) Tutte*
- B) Solo 1 e 2*
- C) Solo 2 e 3*
- D) Solo 3 e 1*
- E) Nessuna”.*

Sul punto, la biologia insegna che le cellule compiono il cosiddetto ciclo di Krebs, producendo le molecole NADH e FADH<sub>2</sub>.

Secondo queste premesse la risposta corretta è la B) e non la A), per come a torto ritenuto dal Ministero.

*“n. 36 In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?”*

- 1. Cloroplasto 2. Mitocondrio 3. Nucleo*
- A) Solo 1 e 2*
- B) Solo 1 e 3*
- C) Solo 2 e 3*
- D) Tutti*
- E) Nessuno.”*

In questo caso la risposta scientificamente corretta è la E), perché la

sintesi proteica avviene solitamente nel citoplasma grazie ai ribosomi, con netta esclusione della A.

Orbene, nei cinque precedenti quesiti, convalidando con 1,50 punti la risposta A – in tutti e cinque casi, alternativamente o contestualmente, inattendibile, scientificamente errata o oggettivamente fuorviante - e penalizzando con -0,40 punti le altre risposte, il Ministero ha fornito un rilevante numero di domande che hanno falsato il concorso.

In sintesi, taluni candidati otterranno una valutazione illegittimamente più positiva, altri una valutazione illegittimamente più negativa del dovuto.

Sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del *test* a risposta multipla così si è espresso il Consiglio di Stato: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (C.d.s. sent. 5485/2012).

Donde un ulteriore vizio della procedura, anche nella figura sintomatica della falsa applicazione di quella disposizione della *lex specialis*, l'art. 2 dei bandi, che prescrive che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che*

*presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”.*

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE; VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 2, DEI D.M. 218 E 220 DEL 2014; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo illecito sia stato di fatto raggiunto.

I segni di riconoscimento che determinano violazione dell'anonimato sono quei segni identificativi che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, certamente

non ascrivibili a segni convenzionali, ossia privi di valore identificativo, come potrebbe essere considerata una comune numerazione delle pagine, o l'ingenua indicazione "brutta copia", o l'uso artificioso del nome "Caio".

Deve risultare un quadro sufficientemente univoco per ritenere che le regole dell'anonimato, nella procedura valutativa, siano state effettivamente violate.

Precisamente, un segno identificativo può non rappresentare *ex se* circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato dall'autore dell'elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo pensiero in maniera più ordinata e coerente (*ex multis*, T.A.R. Sicilia, Catania n. 2501/1994, T.A.R. Puglia, Bari n. 543/2011).

E' utile ricordare che *"la ratio della norma che vieta l'apposizione di contrassegni, cioè di segni di riconoscimento, negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio fra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta"* (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV n. 1208 del 29 settembre 1999).

Ora, il principio dell'anonimato si applica al test d'accesso alla facoltà di medicina in forza del richiamo contenuto nel bando alle disposizioni della l. 241/1990 e agli artt. 5, 6 e 8 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686.

Esso garantisce che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati e le buste che li contengono, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi. La Commissione può, *rectius* deve, identificare i candidati all'inizio della prova: il meccanismo di identificazione non può tuttavia diventare uno strumento per eludere – in vista e in funzione della valutazione della prove – la segretezza dell'identità dei candidati autori.

Talchè riscontrandosi l'apposizione di un segno astrattamente suscettibile di consentire l'identificazione dell'autore della prova, questa è soggetta ad annullamento; e ciò è previsto dall'allegato 1 – punto 9, lett. n - ai bandi di concorso per l'accesso a medicina: “*i bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento in caso da parte della Commissione d'aula, qualora... II. La busta contenente il modulo risposte o il modulo stesso risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da un componente della Commissione*”.

In applicazione del suddetto principio, ad esempio, sono soggetti ad annullamento gli atti selettivi di una concorso universitario - viziati da violazione del principio dell'anonimato - essendosi riscontrati, sulle buste contenenti le prove scritte sostenute dai candidati, segni astrattamente suscettibili di consentirne l'identificazione (Tar Lazio

sentenze R.D. 9756/2009; R.D. 9757/2009; la nullità veniva confermata dai Consiglio di Stato con conformi decisioni n. 1928/2010 e n.1929/2010).

Ora pare necessario applicare una distinzione tra segni di identificazione soggettiva la cui interpretazione e comunicazione implica difficoltà (simboli, grafemi, impostazioni grafiche della prova) e segni di identificazione oggettiva, che escludono ogni margine di errore (una sequenza di numeri, ad esempio).

Ebbene, se un segno di identificazione soggettiva, autonomamente apposto da un candidato sulla busta può violare l'anonimato, come nella fattispecie ricordata, **come può contestarsi la riproposizione ancor più netta della violazione nel caso di apposizione di un segno – di lettura neutrale ed avalutativa - che esclude qualunque sforzo nel riconoscimento dell'autore?**

**E' quanto accade nel test d'accesso alle facoltà di medicina le prove sono oggettivamente attribuibili a ciascuno dei candidati autori. Ciascuna è contrassegnata da una sequenza di nove lettere e cifre, un codice alfanumerico, che il candidato conosce poiché stampato sull'elaborato, il modulo delle risposte.**

Per ciò solo, lo stesso rigore che induce il Giudice dell'amministrazione ad annullare la prova, resa identificabile dal candidato a titolo puramente soggettivo, deve indurre al medesimo esito ove sia l'Amministrazione a predisporre fogli-prova identificabili; sia pure nel rispetto del bilanciamento dell'interesse dei candidati ammessi e, dunque, limitatamente alla posizione dei

ricorrenti e con l'effetto conformativo dell'ammissione in sovrannumero, per quanto innanzi si dirà.

L'anonimato è in concreto violato:

- perché ogni candidato conosce il proprio codice;
- perché il codice viene consegnato alla fine della prova a ciascuno dei candidati su apposito foglio, contenente username e password per l'accesso all'area riservata del sito del Ministero, dove consultare l'esito della prova. La *username* corrisponde per tutti al codice alfanumerico;
- perché, in modo eclatante, le buste contenenti gli elaborati recano una finestra trasparente appositamente volta alla visualizzazione dall'esterno del codice alfanumerico;
- perché il codice alfanumerico in questione è riportato – oltretutto sul questionario delle domande - su una scheda anagrafica e su un secondo modulo risposte, destinati a rimanere in possesso dell'amministrazione;
- perché nessuno dei ricorrenti ha ricevuto istruzione o comunicazione di imbustare all'inizio della prova la scheda anagrafica, che è dunque rimasta per tutti esposta sul banco;

La comunicabilità del codice è peraltro resa ancor più agevole dall'indiscriminata presenza nelle aule di dispositivi di telefonia mobile.

L'argomento specifico della violazione del suddetto principio nel test d'accesso in questione costituisce oggetto di un filone giurisprudenziale sempre più consistente. Così, con riferimento al test

d'accesso alla facoltà di medicina, per la sessione 2013/2014 caratterizzata sotto il profilo in esame da identiche modalità, fanno applicazione dei riferiti principi un numero sempre più consistente di decisioni:

-Cons. Stato ord. 1953 del 14 maggio 2014, ha ritenuto l'appello – contenente le descritte censure della violazione del principio dell'anonimato nel test d'accesso a medicina –meritevole dell'approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito, disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti alle università di Napoli (Federico II), Catania, Cagliari, Campobasso, Foggia, Padova, Parma;

- Cons. Stato, ord. 1716 del 30 aprile 2014, *idem*;

- Cons. Stato, ord. 1072 dell'11 marzo 2014, *idem*;

-Tar Palermo, sentenze brevi 793, 792 e 121 del 2014 ha annullato le prove limitatamente alla posizione dei ricorrenti per la descritta violazione dell'anonimato;

-Cons. Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013.

Si badi: la circostanza che le modalità della prova possano essersi connotate in qualche modo particolare nei singoli Atenei (ad esempio: con il ritiro delle schede anagrafiche all'inizio della prova o con l'ordine di imbustamento immediato delle medesime schede anagrafiche) non priva di rilevanza la patente violazione del principio in parola per effetto delle modalità di svolgimento della prova stabilite negli allegati ai bandi impugnati.

## **V. MANCATA VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI**

**CORREZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO CINECA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA.**

Con istanza di accesso depositata contestualmente alla presente causa e prodotta in copia si è richiesta copia dei verbali delle operazioni di correzione dei quesiti da parte del Consorzio interuniversitario Cineca. Sul punto deve rassegnarsi la mancata trasparenza della procedura seguita dagli organismi interessati (commissioni di concorso e CINECA) nella correzione delle prove, mancando i verbali delle relative operazioni svolte dalla commissione (in termini di custodia dei plichi e consegna al CINECA per la correzione) e dal CINECA in sede di correzione.

Non risultando verbalizzato alcunché risulta violata la norma generale sulla trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione nei concorsi pubblici (art.1, L. 241/ 1990).

Ciò comporta altresì la violazione del principio di segretezza della prova in quanto, dal momento della consegna delle prove alla correzione delle stesse, il C.I.N.E.C.A. non ha redatto alcun verbale sulle operazioni di custodia e di conservazione dei plichi.

\*\*\*

In base alle descritte doglianze si richiede la condanna dell'Amministrazione all'ammissione in sovrannumero dei ricorrenti. In giurisprudenza, sul punto, l'orientamento più condiviso ritiene impraticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte

ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria).

Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione in soprannumero, dovendosi evidenziare che, pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, si può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta in giurisprudenza appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi" (così Tar Palermo, sent. 457/2012; TAR Toscana n. 1105 del 27 giugno 2011).

#### **VI. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Qualora, peraltro, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di ammissione in soprannumero al corso di laurea in medicina ed odontoiatria 2013- 2014 sussiste l'interesse risarcitorio degli odierni ricorrenti.

Accertata l'illegittimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il corso di laurea, nonché

l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza per mancato rispetto del principio dell'anonimato, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749): *«quanto al nesso di causalità il dubbio può essere positivamente risolto, nella considerazione che un'organizzazione della prova culturale di accesso programmato al Corso di Medicina, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo - prestazioni migliori di tutti, quindi anche delle ricorrenti. In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della*

*cosiddetta regolarità causale»* (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004 n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19 luglio 2012 n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30 agosto 2006 n. 572).

Considerato che i ricorrenti si sono collocati in posizioni non utili, ma tra loro diverse nella graduatoria della prova selettiva, si tratta di fissare un criterio plausibile per valutare, rispetto a ciascuno di essi, la *chance* di successo all'esito della prova, nell'ipotesi che si fosse svolta in modo più regolare e garantito. Tale valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può essere demandata a un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'amministrazione debitrice dovrà proporre a favore delle ricorrenti creditrici, la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicchè, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di “misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, anche mediante “misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile”.

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare ai ricorrenti i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* delle ricorrenti,

percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come “cento” la posizione numero uno di essa e “zero” la posizione virtuale successiva all’ultima.

Considerato che l’accesso al Corso di Medicina, in caso di completamento degli studi universitari, fornisce altissime probabilità di inserimento lavorativo, la “chance” massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, può calcolarsi - in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della *chance* per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico - come un centesimo del reddito medio lordo di un medico di guardia medica della Regione ove è stato svolto il test, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale). Il ristoro di detta perdina di ciascun ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere – in sede di accordo tra le parti o nell’eventuale successiva ottemperanza - a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

### **III. ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è

particolarmente grave e allarmante. I ricorrenti infatti, a causa del mancato accesso alle facoltà di scienze della formazione stanno subendo uno stravolgimento del proprio personale piano di studio, essendo costretti a iscriversi a facoltà di studi omogenei nell'attesa dell'accesso al corso in questione; stanno affrontando costi ingenti di preparazione per la denegata ipotesi di un nuovo, necessario tentativo di accesso alle facoltà; stanno ovviamente perdendo la possibilità di seguire utilmente le lezioni e partecipare con profitto agli esami del primo anno accademico dei corsi di laurea. I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per gli studenti.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono volersi accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO**

-in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero della ricorrente ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e protesi dentaria;

-nel merito, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse dei ricorrenti e disporre l'ammissione in sovrannumero al corso di laurea cui aspirano, per le causali di cui in narrativa.

-in subordine, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, nella misura e per le causali indicate in

narrativa.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede di ordinare al Ministero e al Cineca di fornire copia dei verbali di correzione della prova svolta dal Cineca.

Si chiede disporsi verificazione tecnica sull'attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa come errate e fuorvianti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Palermo-Roma 2 giugno 2014

Avv. Francesco Stallone

Avv. Francesco Leone

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

---